



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## L'azione revocatoria può essere utilmente esperita anche a tutela di un credito litigioso e meramente eventuale

Ai fini dell'esperibilità dell'*azione revocatoria* non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria. L'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati. Anche il 'credito eventuale', nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Tribunale di Foggia, sentenza del 27.7.2021

...omissis...

Come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass. Civ. 01/12678; Cass. Civ. 03/11471; Cass. Civ. 08/2002). L'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati (cfr. Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 9440 del 2004, secondo cui la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria; anche, Cass. 4 dicembre 2009, n. 25556). Anche il 'credito eventuale', nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (da ultimo Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018).

Nel caso di specie, dunque, non osta alla procedibilità dell'azione revocatoria la pendenza tra le parti dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti fatti valere dalla DD e di quelli pretesi in via riconvenzionale dalla II (giudizio risarcitorio ex art. 31 l. 392/78 promosso dalla DD; giudizio di opposizione promosso dalla II avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla DD per il pagamento dell'indennità da perdita di avviamento commerciale; giudizio di merito a seguito dell'opposizione della DD avverso lo sfratto per finita locazione intimato dalla II), in quanto, come sopra esposto, l'azione ex art. 2901 c.c. può essere utilmente esperita anche a tutela di un credito litigioso e meramente eventuale.

Sussiste il requisito obiettivo del cd. *eventus damni*.

In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni* è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo detto requisito consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. Per il creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando per contro sul debitore l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.

Nel caso in esame, il patrimonio immobiliare residuo della II, come ricostruibile in base alla documentazione ritualmente allegata dalla convenuta e sulla scorta di quanto indicato dalla stessa attrice nell'atto di citazione, è costituito dalle seguenti unità immobiliari: *omissis*.

Non può invece ritenersi provata la proprietà dell'ulteriore immobile indicato dalla convenuta, quello sito *omissis* in quanto la II soltanto dopo il deposito della relazione di CTU. – nella quale il consulente ha sottolineato la mancanza agli atti di titoli dimostrativi della proprietà di detto immobile in capo alla convenuta, risultando anzi dalle visure catastali estratte la titolarità della proprietà in capo a terzi soggetti – ha depositato le visure catastali aggiornate e rettificcate ed una relazione notarile volte a dimostrare il proprio diritto: si tratta infatti di una produzione tardiva ed inammissibile, effettuata oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie di rito.

Il nominato CTU. ha stimato il valore di mercato del patrimonio residuo della II come sopra ricostruito in complessivi euro 224.820,09. In particolare ha stimato in euro 144.231,94 il valore dell'abitazione di via (*omissis*) in euro 59,048,60 il valore dell'abitazione di via (*omissis*) in euro 21.539,55 il valore dell'abitazione di via (*omissis*).

La stima elaborata dal CTU., completa di puntuale esposizione dei criteri seguiti e di esaustiva risposta alle osservazioni critiche delle parti, appare congrua ed adeguatamente motivata. Infatti il consulente d'ufficio ha individuato detti valori di mercato facendo una media tra i valori estrapolati dalla banca dati pubblicata dall'Agenzia del Territorio e quelli ricavati dalle indagini condotte

presso le agenzie immobiliari della zona e dalla consultazione del borsino immobiliare di San Severo.

Orbene, il patrimonio residuo della II come sopra ricostruito e stimato non è sufficiente per garantire la comoda ed agevole soddisfazione del credito fatto valere dalla DD, considerato che le abitazioni *omissis* sono gravate da ipoteca in favore di Unicredit per un valore complessivo di 405.000,00, nettamente superiore al valore di mercato degli stessi immobili come stimato dal CTU. (cfr. contratto di mutuo ipotecario agli atti).

Quanto al requisito soggettivo, vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito – dovendosi al riguardo far riferimento al momento di insorgenza del credito sul piano sostanziale, indipendentemente dal successivo accertamento giudiziale –, la cd. scientia damni del debitore disponente si esaurisce nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata anche in via presuntiva.

Nel caso di specie può ritenersi provata in via presuntiva la scientia damni della II, la quale, nella pendenza dei plurimi giudizi aventi ad oggetto le reciproche ragioni di credito fondate sul contratto di locazione, ha donato al figlio convivente l'unico immobile di proprietà libero da gravami ipotecari.

Trattandosi di atto dispositivo di natura liberale, non è richiesta la prova della scientia damni del terzo.

Le spese di lite, comprese le spese di CTU., seguono la soccombenza.

## PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda principale di simulazione; accoglie la domanda revocatoria subordinata e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di DD, l'atto per notar *omissis*, con il quale II ha donato al figlio *omissis* l'unità immobiliare a piano terra sita *omissis*; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo; condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1098,00 per esborsi ed € 4000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali; pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

